



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PRESIDENZA  
UFFICIO SORVEGLIANZA UNEP  
(art. 59 DPR n. 1229/1959)  
E-Mail "presidenza.ca.napoli@giustizia.it"  
*il Segretario Generale delegato alla sorveglianza*

Decreto n. 140

**DECRETO**  
**PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2**  
**ATTI DI INIZIO DELL'ESECUZIONE FORZATA**

Il Segretario Generale della Corte d'appello di Napoli delegato alla sorveglianza sull'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti ex art. 59 dpr 1229/1959;

visti il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, i propri decreti n. 107 del 9 marzo 2020, n. 110 del 10 marzo 2020, n. 113 del 12 marzo 2020 e n. 117 del 13 marzo 2020, che abbiansi per qui integralmente richiamati, comunicati alle OOSS ed alle RSU;

rilevato che con nota scritta, trasmessa telematicamente a questo Ufficio di Sorveglianza UNEP il 26 marzo 2020, il Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha comunicato che <<*molti avvocati ci riferiscono che all'Ufficio Notifiche e Esecuzioni si afferma che la sospensione dei termini fino al 15/4/20 non si applica agli atti di precetto, che pertanto sono soggetti a inefficacia se in questo periodo verranno a scadere i 90 giorni dalla notifica. Riteniamo che questa interpretazione della natura "sostanziale" del precetto sia errata alla luce della disposta sospensione delle attività esecutive ed anche perché, ai sensi del comma 8 dell'art 83 DL 18/2020, non possono verificarsi decadenze quando l'attività giudiziaria sospesa è l'unica condizione per l'esercizio del diritto (in questo caso, del diritto processuale). La prego, quindi, di intervenire al riguardo al fine di orientare in modo omogeneo e condivisibile gli orientamenti e le interpretazioni degli ufficiali giudiziari.*>>;

ritenuto preliminarmente che il personale dell'UNEP deve astenersi dal manifestare, anche oralmente ed occasionalmente, nei confronti del pubblico degli utenti proprie interpretazioni di norme giuridiche in ordine a questioni che siano rimesse dalla legge alla decisione del giudice ed in ordine alle quali spetti all'avvocato ogni prudente valutazione, non essendo funzione dell'UNEP formulare pareri legali;

ritenuto che non spetta nemmeno al magistrato delegato alla sorveglianza UNEP fornire interpretazioni della legge in ordine a questioni giuridiche la cui valutazione sia rimessa al giudice ed in ordine alle quali la preziosa valutazione tecnica dell'avvocato non può e non deve essere in alcun modo influenzata;



**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**  
**PRESIDENZA**  
**UFFICIO SORVEGLIANZA UNEP**  
(art. 59 DPR n. 1229/1959)  
E-Mail "presidenza.ca.napoli@giustizia.it"  
*il Segretario Generale delegato alla sorveglianza*

ritenuto che, esclusivamente in ordine al funzionamento dell'UNEP, questo si rimesso alla sorveglianza di questo Segretario Generale delegato ex art. 59 dpr 1229/1959, va osservato che il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto, tra l'altro, all'articolo 83, per il periodo compreso tra il 09 marzo ed il 15 aprile 2020:

- al comma 2, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi compresi i termini per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi e dei procedimenti esecutivi;
- al comma 3, lettera a), l'esclusione della sospensione dei termini prevista dal comma 2 in relazione ad un elenco tassativo di materie;

rilevato che fronte di tali disposizioni di legge, seguite ad analoghe disposizioni già contenute negli artt. 1 e 2, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020, questo Ufficio di Sorveglianza ha adottato il decreto organizzativo n. 107 del 09 marzo 2020, prorogato nell'efficacia con successivo decreto n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale ha disposto quanto segue:

*<< l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'appello di Napoli riceverà in forma cartacea presso i locali UNEP ubicati nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli solo atti relativi ai procedimenti urgenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legge 11/2020, ed anch'essi esclusivamente se siano in scadenza o urgenti ultimo giorno, ed in particolare:*

- *atti relativi a giudizi in materia di minori e famiglia;*
- *atti relativi a procedimenti cautelari relativi a diritti fondamentali della persona;*
- *atti relativi a tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;*
- *procedimenti ex art. 35 l. 833/1978;*
- *procedimenti ex art. 12 l. 194/1978;*
- *procedimenti di convalida di espulsione, allontanamento e trattenimento;*
- *procedimenti ex artt. 283, 351 e 373 cod. proc. civ. o dichiarati urgenti;*
- *processi penali con detenuti o internati;*
- *procedimenti di prevenzione;*
- *procedimenti ex art. 392 cod. proc. pen. dichiarati urgenti.>>;*

ritenuto che ai soli fini delle modalità di funzionamento dell'UNEP, di propria competenza ex art. 59 dpr n. 1229/1959, dunque, questo Ufficio di Sorveglianza ha ritenuto che durante il periodo di sospensione dei termini, attualmente previsto dal 09 marzo al 15 aprile 2020, per effetto dapprima dagli artt. 1 e 2, comma 2, lettera g), del



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PRESIDENZA

UFFICIO SORVEGLIANZA UNEP  
(art. 59 DPR n. 1229/1959)

E-Mail "presidenza.ca.napoli@giustizia.it"  
*il Segretario Generale delegato alla sorveglianza*

decreto legge n. 11 del 08 marzo 2020, e poi dall'art. 83, comma 2 e comma 3 lettera a), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, l'Ufficio debba ricevere esclusivamente gli atti, specificamente indicati, in ordine ai quali la legge espressamente non preveda la sospensione dei termini processuali; ciò perché solo in relazione a tali atti, non essendo sospesi i termini processuali, è indispensabile continuare l'attività dell'UNEP di ricezione e restituzione degli atti anche durante il periodo di sospensione imposto dall'emergenza sanitaria;

ritenuto che al di fuori di tali disposizioni organizzative di propria legale competenza, non spetta dunque a questo Ufficio di Sorveglianza UNEP, ma alla prudente valutazione dell'avvocato ed alla decisione del giudice, deliberare se il termine di novanta giorni previsto per l'efficacia del precetto dall'art. 481, comma 1, del codice di procedura civile resti sospeso in ordine a tutte le materie non ricomprese nell'elenco recato (*dapprima dall'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 11 del 08 marzo 2020 e poi*) dall'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;

ritenuto che spetta invece a questo magistrato delegato alla sorveglianza ex art. 59 dpr 1229/1959 disporre che, al termine del periodo di sospensione dei termini attualmente previsto dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, l'UNEP, in sede di verifica titoli, procederà come segue:

- accetterà gli atti di inizio dell'esecuzione forzata (pignoramento, consegna, rilascio, attuazione, altro) relativi alle materie diverse da quelle previste dall'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in ordine ai quali, in sede di verifica titoli, il termine di efficacia del precetto, escluso dal computo il periodo di sospensione, risulti non ancora scaduto;
- in ordine agli atti di inizio dell'esecuzione forzata (pignoramento, consegna, rilascio, attuazione, altro) relativi alle materie previste prima dall'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, per cui il termine di efficacia del precetto, compreso nel computo il periodo dal 09 marzo al 15 aprile 2020, in sede di verifica titoli risulti già scaduto, ne informerà l'istante nella stessa sede e, qualora l'istante ne richieda comunque l'accettazione, li accetterà dando atto per iscritto della circostanza in apposito verbale;
- non accetterà gli atti di inizio dell'esecuzione forzata (pignoramento, consegna, rilascio, attuazione, altro), relativi a qualsiasi materia, in ordine ai quali il termine di efficacia del precetto risulti, in sede di verifica titoli, già scaduto prima del 09 marzo 2020;



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PRESIDENZA

UFFICIO SORVEGLIANZA UNEP

(art. 59 DPR n. 1229/1959)

E-Mail "presidenza.ca.napoli@giustizia.it"

*il Segretario Generale delegato alla sorveglianza*

- in caso di contestazione in ordine ad un atto che l'UNEP non intenda accettare perché il termine previsto dall'art. 481, comma 1, del codice di procedura civile, sia scaduto prima del 09 marzo 2020, il Dirigente UNEP ne informerà al più presto questo Ufficio di Sorveglianza per le eventuali determinazioni del caso;

ritenuto che la presente disciplina, per quanto articolata, è indispensabile al fine di evitare che l'interpretazione dell'art. 83, commi 2 e 3, lettera a), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, sia di fatto inammissibilmente rimessa alla decisione dell'UNEP invece che alla prudente valutazione dell'avvocato ed alla decisione del giudice;

per queste ragioni

**DISPONE**

A. Il personale dell'UNEP si asterrà dal manifestare, anche oralmente ed occasionalmente, nei confronti del pubblico degli utenti, proprie interpretazioni di norme giuridiche in ordine a questioni che siano rimesse dalla legge alla decisione del giudice ed in ordine alle quali spetti all'avvocato ogni prudente valutazione, nei sensi di cui in motivazione.

B. Al termine del periodo di sospensione dei termini attualmente previsto dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, salvo proroghe per legge, l'UNEP, in sede di verifica titoli, procederà come segue:

1. accetterà gli atti di inizio dell'esecuzione forzata (pignoramento, consegna, rilascio, attuazione, altro) relativi alle materie diverse da quelle previste dall'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in ordine ai quali, in sede di verifica titoli, il termine di efficacia del precetto, escluso dal computo il periodo di sospensione, risulti non ancora scaduto;
2. in ordine agli atti di inizio dell'esecuzione forzata (pignoramento, consegna, rilascio, attuazione, altro) relativi alle materie previste prima dall'art. 83, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, per cui il termine di efficacia del precetto, compreso nel computo il periodo dal 09 marzo al 15 aprile 2020, in sede di verifica titoli risulti già scaduto, ne informerà l'istante nella stessa sede e, qualora l'istante ne richieda comunque l'accettazione, li accetterà dando atto per iscritto della circostanza in apposito verbale;
3. non accetterà gli atti di inizio dell'esecuzione forzata (pignoramento, consegna, rilascio, attuazione, altro), relativi a qualsiasi materia, in ordine ai quali il termine



**CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**  
**PRESIDENZA**  
**UFFICIO SORVEGLIANZA UNEP**  
(art. 59 DPR n. 1229/1959)  
E-Mail "presidenza.ca.napoli@giustizia.it"  
*il Segretario Generale delegato alla sorveglianza*

di efficacia del precetto risulti, in sede di verifica titoli, già scaduto prima del 09 marzo 2020;

4. in caso di contestazione in ordine ad un atto che l'UNEP non intenda accettare perché il termine previsto dall'art. 481, comma 1, del codice di procedura civile, risulti scaduto prima del 09 marzo 2020, il Dirigente UNEP ne informerà al più presto questo Ufficio Distrettuale di Sorveglianza per le eventuali determinazioni del caso.

Si comunichi per l'esecuzione al Dirigente UNEP, che a sua volta lo comunicherà a funzionari, ufficiali ed assistenti UNEP, alle OOSS ed alle RSU; si comunichi inoltre al Responsabile della Segreteria Personale UNEP.

Si comunichi altresì ai Sigg. Dirigenti degli UNEP del Distretto di Napoli e, per doverosa conoscenza, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto di Napoli ed ai Sigg. Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli.

Napoli, 27 marzo 2020

Il Segretario Generale della Corte d'appello  
delegato alla sorveglianza sull'Ufficio Notificazioni,  
Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'Appello di Napoli  
Furio Cioffi